

## Foglio informativo garanzie ricevute - Fideiussione

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **Banca Cambiano 1884 (Firenze) Società per Azioni**

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)

Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI)

Capitale sociale € 232.800.000

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209

Numero di iscrizione all'Albo delle banche della Banca d'Italia n. 5667

Codice ABI 08425

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario

Sito Internet: [www.bancacambiano.it](http://www.bancacambiano.it) Indirizzo di Posta elettronica certificata: [pec@pec.bancacambiano.it](mailto:pec@pec.bancacambiano.it) Tel. 05716891 Fax 0571022002

#### Da compilare in caso di offerta fuori sede

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

#### **Caratteristiche generali e particolari**

**Fideiussione generica.** Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli e strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli, strumenti finanziari e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di servizi.

**Fideiussione specifica.** Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce alla banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la banca dal debitore principale.

Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, nel caso di inadempimento del debitore principale, fino all'importo massimo stabilito in contratto in caso di fideiussione generica, ovvero con riferimento all'operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.

Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salvo diversa specifica pattuizione.

#### **Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità che il garante sia chiamato a pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista, a carico del fideiussore, l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia

---

## RECESSO E RECLAMI

---

### Recesso dal contratto e tempi massimi per la chiusura del rapporto

Recesso del fideiussore - Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e si rende operante solo quando la Banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze - ufficio reclami@bancacambiano.it – PEC: ufficio reclami@pec.bancacambiano.it).

La Banca risponderà al reclamo:

- entro 60 giorni se relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- entro 15 giorni lavorativi se relativo ai servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative; è fatto salvo il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
- entro 60 giorni se si tratta di servizi di investimento;
- entro 45 giorni se relativo a prodotti assicurativi per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari distributori sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative; se il reclamo riguarda gli aspetti di trasparenza e correttezza nel collocamento dei prodotti assicurativi di investimento sottoscritti dopo il 1.7.2007 la Banca risponde entro il termine di 60 giorni; per quanto riguarda gli aspetti legati al prodotto assicurativo (per es. gestione del rapporto contrattuale, liquidazione del danno, rendicontazione ecc.) il reclamo può essere inviato alle Imprese di assicurazione con le modalità e presso gli indirizzi indicati nella documentazione precontrattuale e contrattuale sottoscritta.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati può presentare ricorso a:

- a) per i reclami inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza consultare il sito [arbitrobancariofinanziario.it](http://arbitrobancariofinanziario.it) oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca.
  - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [conciliatorebancario.it](http://conciliatorebancario.it) o richiesto alla Banca;
  - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [giustizia.it](http://giustizia.it).
- b) Per i reclami inerenti servizi e attività d'investimento:
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, per controversie riguardanti gli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito [acf.consob.it](http://acf.consob.it) oppure possono essere richiesti alla Banca;
  - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [giustizia.it](http://giustizia.it).
- c) Per i reclami inerenti l'intermediazione assicurativa:
- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS e la relativa modulistica sono disponibili sul sito [ivass.it](http://ivass.it). Restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie riguardanti la distribuzione di prodotti assicurativi di investimento emessi da imprese di assicurazione per le quali vale la competenza dell'Arbitro per le controversie finanziarie di cui al punto 2 ed al quale si rimanda;
  - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [giustizia.it](http://giustizia.it).

---

## LEGENDA

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Debitore principale</b>       | È il soggetto di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.   |
| <b>Fideiussore/Garante</b>       | È il soggetto che rilascia la fideiussione a favore della banca.  |
| <b>Importo massimo garantito</b> | È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale. |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Solidarietà fra fideiussori</b> | È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo. |
| <b>Reviviscenza della garanzia</b> | Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati  |
| <b>Regresso</b>                    | È il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca  |